

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

- VISTO l'articolo 39 della Legge 17 novembre 2005, n. 165, che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Vigilanza il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale per il raggiungimento delle proprie finalità;
- VISTO il Regolamento n. 2012-01 emanato dalla Banca Centrale, in vigore dal 30 giugno 2012, che modifica il Regolamento n. 2011-03 in materia di attività di concessione di finanziamenti (società finanziarie), che ha definito le regole di vigilanza prudenziale al cui rispetto sono tenute le società finanziarie;
- VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale, nonché l'articolo 14, comma 5 dello Statuto medesimo, in base al quale, in caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Direttore;
- VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo della Circolare della Banca Centrale della Repubblica di San Marino "Modifiche alla Circolare 2011-01";

EMANA

l'acclusa Circolare n. 2012-02 che entra in vigore in data 30 giugno 2012.

San Marino, lì 21 giugno 2012

Firmato : IL VICE DIRETTORE GENERALE
Daniele Bernardi

Circolare n. 2012-02

MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N. 2011-01

Definizioni

Ai fini della presente Circolare si intendono per:

- “**circolare**”: la presente Circolare n. 2012-02;
- “**data di riferimento**”: ultimo giorno del trimestre solare a cui si riferisce la segnalazione;
- “**regolamento**”: il Regolamento dell’attività di concessione di finanziamenti n. 2011-03;
- “**regolamento n. 2012-01**”: I aggiornamento al Regolamento n. 2011-03 che entra in vigore in data 30 giugno 2012;
- “**RE.SO.AUT.**”: Registro dei soggetti autorizzati come disciplinato dal Regolamento n. 2006-01 e successive modifiche e integrazioni.;
- “**società finanziarie ad operatività limitata**”: società finanziarie di cui all’art. I.I.2 del REGOLAMENTO, comma 1;
- “**società preesistenti**”: società finanziarie di cui all’art. I.I.2 del REGOLAMENTO, comma 1;
- “**soggetti segnalanti**”: soggetti autorizzati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella parte VII del Regolamento n. 2011-03.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Circolare, si rinvia alle definizioni e alle disposizioni contenute nel REGOLAMENTO e nella LISF.

Nel prosieguo del testo, l’utilizzo di termini oggetto di definizione nella CIRCOLARE o nel REGOLAMENTO è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.

1. Finalità della segnalazione

La CIRCOLARE ha lo scopo di aggiornare la Circolare n. 2011-01, recante gli obblighi informativi periodici delle società finanziarie in materia di vigilanza prudenziale, tenuto conto dell’entrata in vigore del REGOLAMENTO N. 2012-01 che posticipa al 31 dicembre 2012 il termine ultimo per l’adeguamento, da parte delle SOCIETÀ PREESISTENTI, alle norme transitorie di cui alla Parte XI del REGOLAMENTO, nella forma semplificata per le SOCIETÀ FINANZIARIE AD OPERATIVITÀ LIMITATA.

2. Disposizioni modificative della Circolare n. 2011-01

- 2.1** Il punto 1 del paragrafo 2.1 è sostituito dal seguente: “SOCIETÀ PREESISTENTI che non procedono, entro il 31.12.2012, alla volontaria adozione anticipata di uno dei modelli operativi previsti dall’art. XI.II.4, comma 1 del REGOLAMENTO ⁽¹⁾. Per tali società, dal 30.09.2011 al 30.12.2012 rilevano unicamente le disposizioni relative al patrimonio di vigilanza – da calcolare secondo le regole semplificate previste per le SOCIETÀ FINANZIARIE AD OPERATIVITÀ LIMITATA (di cui alla Parte VII, Titolo XIII del REGOLAMENTO) – e al limite agli investimenti a medio e lungo termine di cui all’art. VII.VI.1 del REGOLAMENTO. Nei confronti di tali società il fattore di ponderazione da applicare, nel calcolo del coefficiente di solvibilità, alle eventuali esposizioni vantate da altri soggetti autorizzati resta fermo al 100 per cento”;
- 2.2** il punto 2 del paragrafo 2.1 è sostituito dal seguente: “SOCIETÀ PREESISTENTI per le quali si applicano le regole di vigilanza prudenziale previste per le SOCIETÀ FINANZIARIE AD OPERATIVITÀ LIMITATA. L’applicazione del regime di vigilanza ridotto può discendere o dalla volontaria adozione del modello specializzato di SOCIETÀ AD OPERATIVITÀ LIMITATA, ai sensi dell’art. XI.II.4, comma 1, lett. b) del REGOLAMENTO ovvero dall’entrata in vigore, a partire dal 31 dicembre 2012, del regime transitorio che estende *ex lege* - fino al 30.12.2013 - alle SOCIETÀ PREESISTENTI l’intero regime prudenziale delle SOCIETÀ FINANZIARIE A OPERATIVITÀ LIMITATA. Dalla data di effettivo recepimento delle relative disposizioni prudenziali (da comunicare alla BANCA CENTRALE, anche ai fini della pubblicazione sul RE.SO.AUT.) potranno applicarsi i benefici derivanti dall’applicazione di un fattore moltiplicativo del 40 per cento sulle esposizioni vantate da altri intermediari nei loro confronti”;
- 2.3** il comma 2 del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “In relazione alla differenziazione delle opzioni organizzative e operative a disposizione degli intermediari ai sensi del REGOLAMENTO, sono previsti tre modelli segnaletici da utilizzare in funzione della specifica situazione nella quale si viene a trovare il SOGGETTO SEGNALANTE, per il primo dei quali – rilevante per le segnalazioni con DATA DI RIFERIMENTO compresa tra il 30.09.2011 e il 30.09.2012 – si forniscono di seguito le relative istruzioni”;
- 2.4** il primo comma del paragrafo 3.1 è sostituito dal seguente: “Il modello semplificato di tipo A si applica alle SOCIETÀ PREESISTENTI di cui al precedente punto 1 del paragrafo 2.1 della presente Circolare. Lo schema è attivo per le DATE DI RIFERIMENTO comprese tra il 30.09.2011 e il 30.09.2012, tenuto conto del termine ultimo per

¹ Si rammenta che ai sensi del citato articolo del REGOLAMENTO le opzioni sono 3:

- a) l’adozione del nuovo modello specializzato di SOCIETÀ FINANZIARIA, ai sensi dell’articolo II.II.3 del REGOLAMENTO, senza limitazioni alla propria operatività;
- b) l’adozione del nuovo modello specializzato di SOCIETÀ FINANZIARIA AD OPERATIVITÀ LIMITATA, con i vincoli di cui all’articolo I.I.2 e le connesse semplificazioni di cui alla Parte VII, Titolo XIII del REGOLAMENTO;
- c) la conservazione del vecchio modello non specializzato, di cui all’articolo 156 comma 1 della LISF, con conseguente applicazione delle disposizioni di vigilanza prudenziale rafforzata in materia di adeguatezza patrimoniale di cui all’articolo XI.V.1 comma 2 del REGOLAMENTO.

Resta ferma la possibilità di rinunciare all’autorizzazione all’ATTIVITÀ CREDITIZIA per specializzazione in altro comparto finanziario, di cui all’articolo XI.II.1 comma 2 del REGOLAMENTO con conseguente non applicazione delle disposizioni di vigilanza prudenziale previste dal REGOLAMENTO.

l'adeguamento ai parametri prudenziali previsti per le SOCIETÀ FINANZIARIE AD OPERATIVITÀ LIMITATA fissato nel 31.12.2012. Conseguentemente, il modello verrà invalidato dopo tale data, non rendendone più possibile il suo utilizzo per l'inoltro di segnalazioni con data riferimento successiva al 30.09.2012, potendo accettare solo il reinoltro di precedenti segnalazioni qualora fossero necessarie rettifiche”.